



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO

(Emanato con D.R. n.690 del 14.03.2018)

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “Professore Emerito” in conformità a quanto disposto dall’art. 111 R.D. n. 1592/1933 e dall’art. 15 c. 2 Legge n. 311/1958 e individua le attività che questi può svolgere nell’ambito dell’Ateneo G. d’Annunzio.

Articolo 2 - Requisiti e procedura per il conferimento del titolo

1. L’Ateneo può conferire il titolo di “Professore Emerito” ai professori ordinari che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nella qualifica, alla data del collocamento a riposo.

2. Il titolo di “Professore Emerito” non comporta corrispettivi economici ed è attribuito dal Ministro, previa delibera del Senato Accademico, su proposta formulata dalla struttura di ultima afferenza del docente, adeguatamente motivata, entro un anno dalla data di cessazione dal servizio.

Il titolo può essere conferito ai docenti in possesso dei requisiti indicati nel comma 1 del presente articolo, che abbiano dato lustro all’Ateneo attraverso il raggiungimento di un livello qualitativo particolarmente elevato nell’ambito della produzione scientifica e dell’attività didattica, che abbiano raccolto negli anni l’apprezzamento degli studenti e abbiano fornito un contributo di rilievo alla comunità scientifica nelle forme specifiche delle diverse aree disciplinari.

3. Ai fini del conferimento del titolo di “Professore Emerito” il candidato deve altresì possedere almeno tre dei seguenti requisiti:

- a) incarichi di responsabilità nella gestione dell’Ateneo (Rettore, Pro-Rettore, Preside o Direttore di Dipartimento);
- b) incarichi scientifici di particolare prestigio a livello nazionale e internazionale;
- c) prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all’attività scientifica.
- d) soddisfare i requisiti stabiliti dall’ANVUR per la partecipazione alle Commissioni di abilitazione scientifica nazionale.

Articolo 3 - Proposta di candidatura

1. La proposta di candidatura è un’iniziativa del Dipartimento di ultima afferenza del docente candidato. La proposta deve corredata dalla documentazione necessaria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2, e deve essere stata presentata al Direttore del Dipartimento da almeno tre Professori ordinari del Dipartimento stesso.

2. Il Consiglio di Dipartimento interessato adotta la delibera a maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei votanti, mediante votazione a scrutinio segreto.

3. Il Senato accademico, ricevuta la proposta di conferimento del titolo da parte della struttura dipartimentale, acquisisce preliminarmente il parere di tre eminenti studiosi, rappresentanti della comunità scientifica nazionale e internazionale di appartenenza del docente. Almeno uno dei pareri deve essere sottoscritto da un professore ordinario (o di qualifica corrispondente) appartenente ad Atenei stranieri. I tre studiosi vengono individuati dal Rettore, tenendo conto delle indicazioni della struttura di riferimento.

4. Il Senato Accademico acquisisce inoltre il parere del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo sull’attività didattica complessivamente svolta dal candidato, tenuto anche conto della valutazione da parte degli studenti.



5. Le delibere di approvazione della proposta sono prese dal Senato Accademico con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti, mediante votazione a scrutinio segreto.
6. Le delibere del Senato Accademico e del Dipartimento sono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo.

Articolo 4 - Stato giuridico del Professore Emerito

1. Al Professore Emerito non competono particolari prerogative accademiche. Il Rettore può attribuire al Professore Emerito, in ragione della sua esperienza, particolari incarichi di interesse dell'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di status giuridico dei docenti universitari.

Articolo 5 - Attività di ricerca

1. Il Professore Emerito può, nel rispetto della normativa vigente, continuare a coordinare progetti di ricerca di cui sia responsabile alla data di collocamento in quiescenza, nell'ambito della struttura di ricerca di ultima afferenza, finanziati da enti pubblici e privati, nonché dall'Unione europea o da altre istituzioni internazionali. In tal caso, la struttura di ricerca fornirà al Professore Emerito un idoneo supporto logistico per l'espletamento delle proprie attività, tra cui la disponibilità di ufficio dotato delle necessarie attrezzature informatiche, per la durata del progetto e comunque per un massimo di 5 anni dalla data di quiescenza.

2. Il Professore Emerito può, nel rispetto della normativa vigente, ricevere compensi per il lavoro svolto in progetti di ricerca o di consulenza, finanziati con fondi esterni all'Ateneo, nazionali o internazionali.

Articolo 6 - Attività didattica

1. Nell'ambito della programmazione didattica annuale al Professore Emerito si applica quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In favore del Professore emerito si considerano già valutati gli elementi di qualificazione richiesti dal Regolamento medesimo.

Articolo 7 - Entrata in vigore e diritti acquisiti

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.

Sono fatti salvi diritti, posizioni giuridiche e situazioni preesistenti che, una volta entrati nella sfera giuridica dei titolari, sono immutabili e permangono anche in presenza di eventuali cambiamenti regolamentari.